



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016

Art. 15 (Accordo)

Direttore esecutivo della Fondazione

1. La Fondazione e' gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC. 2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3. La carica di direttore esecutivo e' retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverra' da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. 4. Il direttore esecutivo e' il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;
- b) nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;
- c) esegue il bilancio;
- d) presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attivit  periodiche e annuali, nonche' i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attivita' realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonche' di quelle che partecipano alle attivita' della Fondazione;
- e) presenta la relazione di cui all'art. 18;
- f) prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;
- g) consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della societa' civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete,

informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;

h) conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;

i) conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;

j) riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.

Versione in vigore dal 30 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

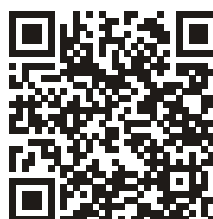
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Estremi	Legge 13 ottobre 2020, n. 140
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-140-2020/accordo-art-15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it